

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

pra osservato, gli uffici Regionali non conservano la documentazione di spesa che, invece, come ragionevolmente noto allo stesso Capone, viene restituta agli enti di formazione per essere custodita.

Il terzo contratto concerneva attrezzature destinate alla sede Ancol di Messina con riferimento a progetti formativi per l'anno 2007. In particolare concerneva la fornitura di: 43 Pc pentium completi di Monitor, Tastiera e Mouse; 2 Videoproiettore; 1 Televisore; 1 DVD – Combi; 95 Sedie girevoli c/braccioli a norma 626; 4 Cattedre; 1 Fotocopiatore; 1 Cassettiera; 1 Armadio Ferro; 2 Armadio Legno; 2 Switch; 2 Router; 2 Print server; 2 Schermo; 2 Stampante laser. Il tutto per l'intero 2007 al canone complessivo di €. 62.400,00 iva inclusa e con facoltà di riscatto al costo ulteriore di €. 25.000,00 e con onere di assicurazione a carico dell'Ancol. Per giustificare la scelta venivano prodotti due preventivi: l'uno della Pianeta Verde, l'altro sempre della ditta Impallomeni, soggetto che, come osservato, sarebbe imparentato col Capone, oltre ad essere dipendente della Ancol.

Come osservato dal consulente anche in questa circostanza la consegna della merce non veniva documentata, non essendo presenti in atti documenti di trasporto; il canone, invece, risulterebbe interamente corrisposto come da fattura n. 20 del 15/12/2008, che non recherebbe il timbro di revisione della Regione. Il relativo costo risulta riportato nel giornale per la registrazione delle operazioni contabili del progetto IF2007A0184.

Il quarto contratto concerneva attrezzature destinate alla sede Ancol di Messina con riferimento a progetti formativi per l'anno 2007. In particolare concerneva la fornitura di: 1 Pc pentium completo di Monitor, Tastiera e Mouse; 18 Note Book; 18 Banchi; 1 Cattedra; 19 Sedie girevoli c/braccioli a norma 626; 1 Scanner. Il tutto per l'intero 2007 al canone complessivo di €. 14.400,00 iva inclusa e con facoltà di riscatto al costo ulteriore di €. 5.000,00 e con onere di assicurazione a carico dell'Ancol. Per giustificare la scelta venivano prodotti i soliti due preventivi: l'uno della Pianeta Verde, l'altro della menzionata ditta Impallomeni.

Come osservato dal consulente anche in questo caso la consegna della merce non veniva documentata, non essendo presenti in atti documenti di trasporto; il canone, invece, risulterebbe interamente corrisposto come da fattura n. 15 del 15/12/2008, che non presenterebbe timbro di revisione della Regione. Il relativo costo risulta riportato nel giornale per la registrazione delle operazioni contabili del progetto IF2007B0258.

Allo scopo di verificare la veridicità dei contratti in questione personale della Guardia di Finanza acquisiva, presso l'associazione Pianeta Verde, *ogni singolo contratto di noleggio, le relative fatture di acquisto dei beni oggetto di noleggio e i documenti di trasporto con il dettaglio della merce pervenuta e la rilevazione delle modalità di pagamento delle forniture ottenute e delle registrazioni eseguite sui libri obbligatori, stipulato nel periodo che va dal 2006 al 2012.*

A tal fine personale della sezione PG della Guardia di Finanza della Procura di Messina in data 28/1/2013 notificava a Capone Natale, quale presidente dell'associazione Pianeta Verde, il corrispondente ordine di esibizione. In conseguenza il medesimo Capone in data 31/1/2013 si presentava presso gli uffici del Nucleo Polizia Tributaria di Messina consegnando la documentazione richiesta; quindi, come risulta dai verbali in data 31/1/2013, 8/2/2013, 15/2/2013, confermava che tutto il materiale oggetto di noleggio di cui ai contratti sopra menzionati, risalenti al 2007, derivava unicamente dal materiale acquistato dall'associazione Pianeta Verde e documentato dalle fatture prodotte.

Lo stesso, tra l'altro, in occasione dell'accesso, spontaneamente riferiva (senza garanzie di legge): «*L'associazione Pianeta Verde da me rappresentata ha nel corso degli anni noleggiato le attrezzature, a suo tempo acquistate, oltre all'associazione Ancol Sicilia sede di Messina, anche ad altre as-*

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

sociazioni. In particolare ricordo benissimo che nell'anno 2005 oppure 2006 ho noleggiato le attrezzature della mia associazione all'Associazione Leonardo Onlus di Messina; per quanto riguarda le altre associazioni, al momento non ricordo i nominativi ma mi riservo di produrre al più presto, a questa sezione, l'elenco delle associazioni e/o altri enti, con i relativi contratti, che la mia associazione ha stipulato negli ultimi dieci anni... Le attrezzature che la mia associazione ha acquisito negli anni, sono state acquistate in primis per raggiungere lo scopo sociale dello statuto e, in secondo luogo per poter effettuare il noleggio ad altre associazioni». Aggiungeva, inoltre, che «... per quanto riguarda i libri contabili, rappresento che la mia associazione è esonerata dalla tenuta delle scritture contabili e dalla registrazione delle fatture, dalla liquidazione e dalla dichiarazione IVA in base alla legge 398/91. Le fatture emesse sono state liquidate in base all'apposito prospetto ministeriale dell'11/2/1997 che produco in data odierna. Mentre le fatture d'acquisto non sono annotate in nessun registro e sono solo conservate presso la sede dell'associazione come previsto dalla legge 398/91. L'associazione da me rappresentata non ha altri obblighi contabili se non quelli previsti dalla citata legge ed ha adempiuto a tutti gli obblighi di legge...».

Dunque il Capone, allo scopo di dimostrare l'esistenza del materiale oggetto di noleggio, esibiva singolarmente n. 16 fatture per un ammontare complessivo, iva compresa, di €. 58.031,00.

Che discende che lo stesso noleggiava merce, il cui valore di mercato all'epoca dell'acquisto ammontava a non più di 58.000 euro circa, al canone complessivo di €. 171.600.

Di seguito il riepilogo delle fatture di acquisto:

FATTURA N.	DATA	FORNITORE	IMPORTO I.I.
87	11/12/2002	Impallomeni Carmelo	€ 9.611,23
314A	14/11/2002	Progetto Ufficio di Giuffrè Salvatore	€ 1.850,00
341A	12/12/2002	Progetto Ufficio di Giuffrè Salvatore	€ 4.099,99
343A	13/12/2002	Progetto Ufficio di Giuffrè Salvatore	€ 2.606,70
91	20/12/2002	Impallomeni Carmelo	€ 1.214,40
100402	18/6/2003	El. Va. Di Mazzeo E. sas	€ 89,00
459	2/7/2003	El. Va. Di Mazzeo E. sas	€ 238,01
291A	22/10/2003	Progetto Ufficio di Giuffrè Salvatore	€ 7.828,86
0100798	21/11/2003	El. Va. Di Mazzeo E. sas	€ 328,00
859	11/12/2003	El. Va. Di Mazzeo E. sas	€ 229,00
222A	28/12/2005	Progetto Ufficio di Giuffrè Salvatore	€ 6.565,63
225A	28/12/2005	Progetto Ufficio di Giuffrè Salvatore	€ 13.812,00
13A	9/2/2006	Progetto Ufficio di Giuffrè Salvatore	€ 2.904,00
75A	6/6/2007	Progetto Ufficio di Giuffrè Salvatore	€ 6.000,00
6	11/6/2007	Maffei Carlo	€ 600,00
818P	13/6/2007	Ruvolo Fabio	€ 55,00
5A	8/1/2008	Progetto Ufficio di Giuffrè Salvatore	€ 4.560,00
1	5/2/2008	Maffei Carlo	€ 600,00
3	5/3/2008	Maffei Carlo	€ 7.200,00
93A	5/6/2008	Progetto Ufficio di Giuffrè Salvatore	€ 4.560,00
140A	23/9/2008	Progetto Ufficio di Giuffrè Salvatore	€ 3.720,00

Il tutto, come detto, alla data del 13/6/2007, per un importo complessivo di €. 58.031,82.

Peraltro, come evidente dalla data delle fatture, gran parte del materiale noleggiato con i contratti del 2007 era piuttosto datata, addirittura quasi obsoleta con riferimento al materiale informatico acquistato nel 2002/2003, avuto riguardo alla velocità di obsolescenza di tali prodotti. Aggiungasi, ulteriormente, che, come si intuisce dalle fatture, parte del materiale veniva acquistata, dalla società Pianeta Verde, di seconda mano.

Appare, dunque, di tutta evidenza l'assoluta antieconomicità, per l'Ancol – e dunque per la Regione che ha finanziato l'operazione – dei contratti di noleggio stipulati nel 2007 e sopra elencati. Infatti, a fronte di un valore di acquisto sensibilmente inferiore a €. 50.000,00 (avuto anche riguardo



Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

all'invecchiamento dei beni) e ad un valore di noleggio che ragionevolmente non avrebbe dovuto superare €. 25.000,00, veniva corrisposto un caone di €. 171.000,00.

La circostanza che il contratto intercorra tra soggetti riconducibili ad un medesimo centro di interessi – dal momento che gli amministratori dell'Ancol e dell'associazione Pianeta Verde sono tra loro fratelli e che il secondo è stato anche a libro paga del primo ente – permette di affermare in termini di certezza che l'operazione non sia frutto di mera grossolana imperizia, ma, al contrario, di uno specifico disegno volto a distrarre le risorse pubbliche, rappresentando alla Regione operazioni in realtà parzialmente inesistenti, con costi notevolmente maggiorati, con ciò occultando l'avvenuta appropriazione delle risorse pubbliche di cui l'ente aveva il possesso con compiti di gestione.

Circostanza ulteriormente avvalorata – ove necessario – dal fatto che il noleggio è stato realizzato non da un'azienda specificamente impegnata nel settore, ma da un'associazione, formalmente senza scopo di lucro, impiegata in attività di apparente noleggio unicamente (o quasi esclusivamente) in funzione dei rapporti con l'Ancol, dunque funzionale a ricevere le somme distrate dai finanziamenti pubblici per poi smistarle verso le destinazioni finali.

Come si è diffusamente argomentato in precedenza, tali condotte integrano entrambi i reati contestati. Il peculato, in ragione degli atti di disposizione del denaro pubblico di cui l'ente, e peresso il suo amministratore, Capone Carmelo, aveva la detenzione e la disponibilità. Tale denaro era vincolato alla realizzazione dei corsi approvati e finanziati ed a supporto dei costi reali. L'impiego di tale denaro per costi fittizi, determina la distrazione dello stesso dagli scopi vincolati.

Sussiste, parimenti, la contestata truffa, dal momento che, mediante l'artificiosa documentazione atta a rappresentare costi parzialmente inesistenti, gli indagati non solo hanno occultato l'avvenuta distrazione delle somme di denaro, ma anche ottenuto l'approvazione del rendiconto e l'erogazione del saldo.

§ 26.2 Capi 42, 43 – noleggi 2008 presso Pianeta Verde (Capone C., Capone N.)

Situazione in tutto analoga si verificava nel corso dell'anno 2008. In particolare venivano riscontrati quattro contratti di noleggio stipulati tra l'Ancol, come al solito rappresentata da Capone Carmelo, e Pianeta Verde, rappresentata da Capone Natale o Caliri Giuseppe, per un canone complessivo di € 99.502,00.

Un primo contratto porta la data del 1/4/2008 e risulta firmato per Pianeta Verde da Caliri Giuseppe. Si procedeva al noleggio di attrezzature per il periodo 28/4/2008-31/12/2008 per le sedi di Messina e Barcellona P.G. in relazione al progetto formativo IF 2008A0012. Per lo stesso veniva fissato un canone di € 18.422,00.

Un secondo contratto presenta la data del 1/4/2008, firmato per Pianeta Verde da Capone Natale, relativo al noleggio di attrezzature per le sedi di Messina e Barcellona P.G. sempre con riferimento al progetto formativo IF 2008A0012. L'importo questa volta veniva indicato in € 10.000,00 iva compresa.

A fronte di tali contratti venivano emesse tre fatture: una per un importo di € 6.085,00 che non risulterebbe pagata; una per € 9.242,29, pagata mediante bonifico del 23/3/2011; una per € 9.600,00 pagata mediante assegno circolare del Credito Siciliano del 8/7/2010.



Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

Un terzo contratto reca la data del 24/3/2008 e sarebbe firmato, per Pianeta Verde, da Capone Natale. Concerne il noleggio di attrezzature per il periodo 1/4/2008-31/12/2008 per le sedi di Messina, Catania e Barcellona P.G. in relazione al progetto formativo IF 2008C0229. Veniva indicato un canone di € 69.280,00 iva inclusa. A fronte dello stesso venivano emesse due fatture: una per € 54.000,00 pagata mediante due assegni circolari del 8/7/2010, l'altra per € 5.901,15, pagata mediante assegno circolare del 28/7/2010.

Un quarto contratto presenta la data del 30/6/2008 con firma di Capone Natale per Pianeta Verde, è relativo al noleggio di attrezzature dal 1/7/2008 al 31/12/2008 con riferimento ai progetti IF 2008C0229, IF2008A0012 e IF2008B0168, per la sede di Barcellona P.G.. Veniva indicato un canone complessivo di € 1.800,00 iva inclusa, pagato quanto a € 1.200,00 mediante assegno non trasferibile del 8/7/2010 a fronte di omologa fattura.

Risultano, poi, ulteriori due fatture, ciascuna per l'importo di € 300,00, rispettivamente con la causale "noleggio climatizzatori corso "Parrucchiere" sede Barcellona annualità 2007-2008" e "acquisto noleggio attrezzature corso "Estetista" sede Barcellona annualità 2007-2008", entrambe pagate mediante assegni circolari del 20/4/2010.

Si discende che, a fronte di materiale disponibile alla data del 5/3/2008 per un complessivo valore d'acquisto di € 70.391,82 (come da prospetto di cui al paragrafo precedente) Pianeta Verde stipulava contratti di noleggio per una durata non superiore a nove mesi per un canone complessivo di € 99.502,00, del quale veniva corrisposta la somma complessiva di € 80.543,44.

Del tutto evidente, dunque, l'assoluta sproporzione tra valore della merce e canone di noleggio, il quale, anche limitandosi solamente alle somme effettivamente corrisposte, è addirittura superiore al valore d'acquisto del materiale. Prendendo a parametro i criteri enunciati dai consulenti del pubblico ministero (v. § 13.4), ipotizzando che tutto il materiale disponibile sia stato oggetto dei contratti di noleggio e tenuto conto della durata del noleggio inferiore all'anno, si avrebbe che il canone di mercato non dovrebbe superare, secondo un criterio, l'importo di € 21.117,54, secondo l'altro criterio, l'importo di € 12.952,00, con conseguente profitto illecito dell'ordine di € 67.000,00

Evidente, per le ragioni sopra esposte, la natura fraudolenta delle operazioni, univocamente volte ad occultare le appropriazioni di denaro pubblico operate dagli indagati.

Va, tuttavia, evidenziato che, con riferimento a questi ultimi contratti, non risulta verificata l'annotazione nei giornali relativi alla contabilità dei progetti formativi approvati.

§ 27 capi 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 – La responsabilità degli enti

È noto che, ai sensi dell'art. 5 D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente medesimo; da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; nonché da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti summenzionati.

Ai sensi dell'art. 6 d.lv. cit. la responsabilità dell'ente, nei casi in cui la condotta sia posta in essere da soggetto in posizione apicale, è esclusa solo nell'ipotesi in cui siano stati adottati ed efficacemente attuati, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, sempre che la vigilanza sul rispetto di tali modelli sia stata



Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

affidata ad organismo dotato di poteri autonomi e che colui che ha agito in maniera illecita abbia operato eludendo fraudolentemente i controlli.

Ai sensi dell'art. 24 d.lv. cit., l'ente risponde anche in relazione ai reati di cui agli articoli 640 c. 2 n. 1, 640 bis c.p. commessi in danno dello Stato o di altro ente pubblico; mentre ai sensi dell'art. 25 octies D.Lv. cit. l'ente risponde, altresì, in relazione ai reati di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p.

Secondo quanto previsto dall'art. 1 c. 2 d.lv. cit. la normativa in questione si applica *agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica*.

Nessun dubbio, dunque, in ordine all'applicabilità della disciplina nei confronti delle società indicate dall'accusa, nonché nei confronti delle associazioni Lumen, Enfap ed Ancol.

Del pari evidente è la responsabilità delle società indicate in rubrica per i reati contestati, dal momento che le condotte illecite via via descritte sono state commesse direttamente dai soggetti in posizione apicale o su indicazione di questi ultimi, anche nell'interesse dell'ente e degli amministratori dell'ente medesimo, in assenza di qualunque modello organizzativo di controllo interno, anzi nell'ambito delle specifiche finalità degli enti medesimi.

§ 28 Il sequestro

Va premesso che la richiesta di sequestro formulata dalla Procura appare incompleta. Si richiede il sequestro nei confronti di una serie di enti ai sensi dell'art. 53 d.lv. 231/01, tuttavia nell'intestazione della richiesta non risultano indicati gli enti medesimi.

Soprattutto si avanza richiesta per il sequestro di generiche somme di denaro, senza indicare il luogo ove tali somme dovrebbero essere sequestrate.

Sotto il primo profilo deve ritenersi che l'incompletezza dell'intestazione non pregiudica la procedibilità dell'istanza. In tal senso risulta che gli enti nei confronti dei quali viene chiesto il sequestro, benché non indicati nell'intestazione, sono stati ritualmente iscritti nell'apposito registro, come risulta da provvedimento di iscrizione del 27/12/2013 allegato in atti, sicchè l'omessa indicazione in intestazione deve considerarsi conseguenza di un mero refuso. Nei confronti dei medesimi, inoltre, vengono formulati specifici capi di imputazione.

Sotto il secondo profilo, nella genericità della richiesta, deve reputarsi che la stessa inerisca alle somme di denaro comunque nella disponibilità degli indagati, dunque esistenti su conti correnti o altre forme di deposito bancario o postale, ovunque accesì.

Tanto posto le circostanze sopra descritte documentano, allo stato in termini di apparente certezza, una sistematica e considerevole distrazione di risorse pubbliche, le quali, destinate alla realizzazione dei corsi di formazione, attraverso il meccanismo di sovrafatturazione e/o di interposizione sopra descritto, o, più in generale, attraverso rappresentazione di costi fittizi, sono state sottratte e occultate, per lo più attraverso società direttamente riconducibili agli indagati.

A norma dell'art. 322 ter c.p. *nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati dall'articolo 322-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo*. Ai sensi dell'art. 640 quater c.p. *nei casi di cui agli articoli 640, secondo comma, numero 1, 640-bis e 640-ter, secondo comma, con esclusio-*

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

ne dell'ipotesi in cui il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell'articolo 322-ter. Infine, ai sensi dell'art. 321 c. 2 e 2bis c.p.p. il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca e, più specificamente, nel corso del procedimento penale relativo a delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale il giudice dispone il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca.

A sua volta, con riferimento agli enti, ai sensi dell'art. 53 d.lv. 231/01, è possibile *disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell'art. 19*. Secondo l'art. 19 d.lv. 231/01 *nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato... quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.*

Al tempo stesso i fatti sopra descritti evidenziano la commissione di una serie di reati in materia fiscale.

A norma dell'art. 1 c. 143 della l. 244/07 nei casi previsti, tra l'altro, dagli artt. 2 o 8 d.lv. 24/2000, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 322 ter c.p. Tale norma, tuttavia, non può trovare applicazione con riferimento agli enti. Infatti i reati fiscali, in virtù di una opinabile scelta legislativa, non rientrano tra quelli per i quali, a norma degli artt. 24 e ss. è prevista la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

Inoltre la stessa non può trovare applicazione in relazione ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore, cioè anteriormente al 1 gennaio 2008.

Ricorrono, pertanto, le condizioni per l'invocato sequestro, che, a norma dell'art. 321 c. 2 bis c.p.p., deve ritenersi obbligatorio nei confronti delle persone fisiche in presenza di gravi indizi del reato di cui all'art. 314 c.p.

Il sequestro per equivalente deve essere disposto nei confronti di ciascun indagato nei limiti del profitto da reato che ciascuno di essi ha concorso a determinare, tenuto conto del vincolo di solidarietà nell'ambito di ciascun reato.

In via di necessaria approssimazione, inevitabile in questa fase processuale, il profitto ingiusto per ciascun reato sopra descritto e relativamente al quale sono stati ravvisati gravi indizi di reato, può essere così determinato, avuto riguardo, per grandi linee, al periodo temporale in cui le condotte possono essere ascritte agli indagati e nei limiti di quanto richiesto dalla Procura:

Capi 2/3 (§ 13.4): € 307.000,00 nei confronti di Sicilia Service s.r.l., Sauta Elio, Lo Presti Natale, Natoli Salvatore, Galletti Stefano.

Capo 5 (§ 13.5): € 76.350,00 nei confronti di Pozzi Giuseppina, Sauta Elio, Lo Presti Natale e Na.Pi. Service s.r.l.

Capo 6 (§ 13.7.2): € 278.000,00 nei confronti di Pozzi Giuseppina, Sauta Elio, Lo Presti Natale e Na.Pi. Service s.r.l.

Capo 7 (§ 13.7.1): € 20.000,00 nei confronti di Sauta Elio e Feliciotto Graziella

Capo 11 (§ 18.3.4): Genovese – Centro Servizi s.r.l. – Caleservice S.p.a. € 136.624,92

Capo 12 (§ 18.3.4): Genovese – Giunta – Centro Servizi s.r.l. – Caleservice S.p.a. € 98.800,00

Capi 35/36 (§ 14.2): € 0



Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

Capi 37/38 (§ 14.2): € 0

Capo 39 (§ 12.3): € 0

Capo 40 (§ 12.3): € 0

Capo 43 (§ 26.2): € 53.000,00 nei confronti di Capone Carmelo e Capone Natale

Quanto ai reati tributari, il profitto per ciascun reato va determinato, sempre, allo stato, in via di approssimazione, in ragione dell'imposta di cui si è consentita l'evasione, in termini di omesso versamento dell'imposta, di indebito credito di imposta o di indebito rimborso.

Pertanto, richiamandosi quanto sopra evidenziato, per capi di imputazione, il profitto suscettibile di sequestro va, allo stato, così determinato

capi 16 e 22 (§ 17.2): nei confronti di Genovese Francantonio € 51.600,00 a titolo di Irpef (evidenziando che non può procedersi a sequestro per le condotte consumate prima de 1 gennaio 2008);

capi 17 e 23 (§ 17.3): nei confronti di Genovese Francantonio e Cannavò Concetta € 26.000,00 a titolo di IVA, € 55.900,00 a titolo di Irpef;

capi 18 e 24 (§ 17.4): nei confronti di Genovese Francantonio e Cannavò Concetta € 24.000,00 a titolo di IVA, € 51.600,00 a titolo di Irpef;

capi 19 e 27 (§ 17.5): nei confronti di Genovese Francantonio € 42.000,00 a titolo di IVA, € 90.300,00 a titolo di Irpef; nei confronti di Cannavò Concetta € 18.000,00 a titolo di IVA, € 38.700,00;

capi 20 e 28 (§ 17.6): nei confronti di Genovese Francantonio € 24.200,00 a titolo di IVA, € 51.600,00 a titolo di Irpef; nei confronti di Schirò Chiara € 22.200,00 a titolo di IVA, € 43.000,00 a titolo di Irpef;

capi 21 e 31 (§ 18.1): nei confronti di Genovese Francantonio per complessivi € 34.880,00 a titolo di IVA indebitamente portata a credito (€ 0+24.480,00+10.400,00) e per complessivi € 47.960,00 a titolo di omessa Ires (€ 0+33.660,00+14.300,00); nonché di Giunta Roberto per complessivi € 61.600,00 a titolo di IVA indebitamente portata a credito (€ 26.720,00+24.480,00+10.400,00) e per complessivi € 108.548,00 a titolo di omessa Ires (€ 60.588,00+33.660,00+14.300,00), (evidenziando che non può procedersi a sequestro per le condotte consumate prima de 1 gennaio 2008);

capi 21 e 34 (§ 18.2): nei confronti di Genovese Francantonio e Cannavò Concetta per € 16.830,00 a titolo di omessa Ires;

capi 21 e 29 (§ 18.3.2): nei confronti di Genovese Francantonio e Schirò Chiara per € 9.565,00 a titolo di IVA omessa e per € 12.327,00 a titolo di omessa Ires;

capi 21 e 30 (§ 18.3.3): nei confronti di Genovese Francantonio e Giunta Roberto per € 19.760,00 a titolo di IVA omessa e per € 27.170,00 a titolo di omessa Ires;

capo 25 (§ 19): nei confronti di Cannavò Concetta per € 13.750,00 a titolo di Ires;

capo 26 (§ 21): nei confronti di Cannavò Concetta per € 10.600,00 (€ 600,00 per il 2008, € 3.000,00 per il 2009, € 7.000,00 per il 2010) a titolo di Iva e € 14.575,00 (€ 825,00 per il 2008, € 4.125,00 per il 2009, € 9.625,00 per il 2010) a titolo di Ires

capo 32 (§ 20): nei confronti di Giunta Roberto per € 19.000,00 a titolo di IVA e per € 26.125,00 a titolo di Ires.

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

capi 33 – 45 (§ 22): nei confronti di Schirò Chiara, Schirò Giovanna, Rinaldi Francesco, De Gregorio Orazio per € 34.620,00 (€ 30.000,00 per il 2011, € 4.620,00 per il 2012) a titolo di Iva ed € 47.300,00 (€ 41.250,00 per il 2011, € 6.050,00 per il 2012) a titolo di Ires.

Si perviene, dunque, ai seguenti totali:

- ✓ Genovese Francantonio: € 180.405,00 a titolo di Iva, € 104.287,00 a titolo di Ires, € 301.000,00 a titolo di Irpef; per un totale, nei limiti di quanto richiesto dal pubblico ministero, di € 498.235,00
- ✓ Cannavò Concetta: € 78.600,00 a titolo di Iva, € 146.200 a titolo di Irpef, € 45.155,00 a titolo di Ires; per un totale, nei limiti di quanto richiesto dal pubblico ministero, di € 95.430,00
- ✓ Schirò Giovanna: € 34.620,00 a titolo di Iva, € 47.300,00 a titolo di Ires; per un totale, nei limiti di quanto richiesto dal pubblico ministero, di € 74.495,00.
- ✓ Schirò Chiara: € 66.385,00 a titolo di Iva, € 43.000,00 a titolo di Irpef, € 59.627,00 a titolo di Ires; per un totale, nei limiti di quanto richiesto dal pubblico ministero, di € 119.552,00.
- ✓ Giunta Roberto: € 100.360 a titolo di Iva, € 161.843,00 a titolo di Ires; per un totale, nei limiti di quanto richiesto dal pubblico ministero, di € 234.203,00.
- ✓ De Gregorio Orazio: € 34.620,00 a titolo di Iva, € 47.300,00 a titolo di Ires; per un totale, nei limiti di quanto richiesto dal pubblico ministero, di € 71.250,00
- ✓ Rinaldi Francesco: € 34.620,00 a titolo di Iva, € 47.300,00 a titolo di Ires; per un totale, nei limiti di quanto richiesto dal pubblico ministero, di € 81.920,00.

Ne discende che, per quanto sopra, deve disporsi il sequestro nei confronti dei sottosignatari indagati e nei limiti di quanto appresso indicato, delle somme di denaro agli stessi riconducibili ovunque depositate:

GENOVESE Francantonio, nato a Messina il 24.12.1968, fino alla concorrenza di € 733.659,92;

GIUNTA Roberto , nato a omissis	fino alla concorrenza di € 333.003,00;
SAUTA Elio , nato a omissis	fino alla concorrenza di € 681.350,00;
SCHIRO' Giovanna , nata a omissis	fino alla concorrenza di € 74.495,00;
GALLETTI Stefano , n. omissis	fino alla concorrenza di € 307.000,00;
POZZI Giuseppina nata a omissis	fino alla concorrenza di € 354.350,00;
CANNAVO' Concetta , nata a omissis	fino alla concorrenza di € 95.430,00;
LO PRESTI Natale , nato a omissis	fino alla concorrenza di € 661.350,00;
SCHIRO' Chiara , nata a omissis	fino alla concorrenza di € 119.552,00;
FELICIOTTO Graziella , nata a omissis	fino alla concorrenza di € 20.000,00;
CAPONE Carmelo , nato a omissis	fino alla concorrenza di € 53.000,00;
CAPONE Natale , nato a omissis	fino alla concorrenza di € 53.000,00;
DE GREGORIO Orazio , nato a omissis	fino alla concorrenza di € 71.250,00;
RINALDI Francesco , nato a omissis	fino alla concorrenza di € 81.920,00;
NATOLI Salvatore , n. a omissis	fino alla concorrenza di € 307.000,00;
Sicilia Service s.r.l.³⁵⁷ sede legale in Messina via Francesco Todaro n. 11, fino alla concorrenza di € 307.000,00;	

³⁵⁷ La scdc è rilevata dalla relazione di consulenza datata 7/3/2013 a firma Barreca



Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

Na.Pi. Service s.r.l.³⁵⁸ sede legale in Messina via Stefano Protonotaro n. 7, fino alla concorrenza di € 354.350,00;

Centro Servizi 2000 s.r.l.³⁵⁹ sede legale in Messina via Napoli is. 57, fino alla concorrenza di € 235.424,92;

Caleservice s.r.l.³⁶⁰ sede legale in Messina via Grillo n. 61, codice fiscale 02030830836, fino alla concorrenza di € 235.424,92.

§ 29 Le esigenze cautelari

Riepilogando, si ritiene la sussistenza di gravi indizi di reato a carico degli indagati per i quali viene richiesta misura cautelare, relativamente ai seguenti capi di imputazione

- 1) GENOVESE Francantonio capi: 1), 11), 12), 14), 15), [16]), [17]), [18]), 19), [20]), 21), [34]), 41);
- 2) LAMACCHIA Salvatore capi: 1), 41);
- 3) GIUNTA Roberto capi: 12), [30]), 31), [32]), 41);
- 4) SAUTA Elio capi: 2), 3), 6), 7);
- 5) FAZIO Domenico: capi 41);
- 6) SCHIRO' Elena capi: 1), 14), 15);
- 7) SCHIRO' Giovanna capi: [33]);
- 8) GALLETTI Stefano capi: 1), 2), 3), 8), 9);
- 9) CANNAVO' Concetta capi: 14), 15), [22]), [23]), [24]), [25]), [26]), [27]), [34]);
- 10) POZZI Giuseppina capi: 6);
- 11) IMBESI Liliana capi: 41);
- 12) CAPONE Carmelo capi: 42), 43);
- 13) CAPONE Natale capi: 42), 43).

Come sopra osservato per le ipotesi di emissione e utilizzo di fatture relative ad operazioni incisive fino al 2011 erano in vigore le attenuanti oggettive, rispettivamente, di cui al comma 3 dell'art. 2 e al comma 3 dell'art. 8 D.Lv. 74/2000 per le ipotesi in cui, nel corso dell'anno fiscale, le fatture emesse o utilizzate avessero un importo complessivo inferiore a £. 300.000.000, pari a € 154.937,07. Per tali ipotesi attenuate, avuto riguardo alla pena massima edittale, non è consentita né l'applicazione della custodia cautelare in carcere, né quella degli arresti domiciliari. Consegue che per le ipotesi di cui ai capi 16, 17, 18, 20, 21 (limitatamente all'anno 2009), 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 33, 34, per i quali è stata riconosciuta la sussistenza dei gravi indizi di reato, non può trovare accoglimento la richiesta cautelare, in quanto non consentita.

Inoltre non può trovare applicazione misura cautelare nei confronti di quegli indagati (Sauta Elio, Cannavò Concetta, Capone Carmelo e Capone Natale) che, per fatti connessi, sono stati già sottoposti a misura con l'ordinanza del 9/7/2013. Invero viene in rilevo la disciplina di cui all'art. 297 c.p.p. con conseguente retrodatazione della decorrenza della misura ai fini del termine di fase. Atteso che il Tribunale del Riesame ha ritenuto di dovere riqualificare le fattispecie di peculato in termini di truffa aggravata, qualificazione condivisa dalla Corte di Cassazione (benché tale interpretazione non appaia

³⁵⁸ la sede è rilevata dalla relazione di consulenza datata 7/3/2013 a firma Barrcca

³⁵⁹ sede e codice fiscale sono rilevati dalla visura camerale allegata all'informativa della Guardia di Finanza del 1/10/2013

³⁶⁰ sede e codice fiscale sono rilevati dalla visura camerale allegata all'informativa della Guardia di Finanza del 1/10/2013

Tribunale di Messina. Sezione dei giudici per le indagini preliminari

- Divisibile per le ragioni argomentate al § 2.1), il termine di fase relativo alle indagini preliminari viene a ridursi a mesi tre, periodo già quasi per intero decorso al momento dell'esercizio dell'azione penale.
- Deve trovare accoglimento, con riferimento ai reati di cui ai capi 1), 11), 12), 14), 15), 19), 21), 24), la richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Genovese Francantonio.

Le vicende sopra descritte, allo stato, non lasciano adito a dubbi in ordine alla sussistenza dei reati ipotizzati ed al ruolo svolto dall'indagato nell'ambito dell'organizzazione criminale. Il meccanismo, a tratti sofisticato, messo in piedi per attuare una sistematica distrazione delle cospicue risorse pubbliche destinate alle attività formative, nonché per frodare il fisco ed occultare la natura dei proventi, rende la condotta dell'indagato di eccezionale gravità, sia per la sua natura sistematica, sia per il carattere insidioso. Analogico significato deve essere attribuito al sistematico ricorso a prestanome, impiegati per la gestione di enti e società, per il compimento di operazioni imprenditoriali e finanziarie e per la sempre più ampia acquisizione di enti di formazione; così come la creazione e l'impiego di innumerevoli società, apparentemente prive di una logica finanziaria o imprenditoriale, utilizzate per vorticosi giri di denaro, in gran parte incomprensibili ed ancora inesplorati.

Tali elementi rendono l'idea di una organizzazione criminale diffusa, ben avviata ed adeguatamente potente; che ha delinquito e ragionevolmente continuerà a delinquere. L'acquisizione recente di molteplici enti di formazione che recano in dote l'approvazione di progetti formativi per decine di milioni di euro, fa presagire che le condotte sistematicamente fraudolente realizzate mediante la gestione di Aram e Lumen, verranno reiterate, in misura ancora più ampia. Del pari la sistematicità delle operazioni mediante fatture per operazioni inesistenti tra società del gruppo Genovese, lasciano intendere che tale meccanismo, certamente volto a sottrarre redditi a tassazione e, quanto meno in parte, ad occultare proventi illeciti o comunque non legittimamente giustificabili, verrà ulteriormente reiterato con la medesima insidiosità.

Appare, dunque, ragionevolmente certa la reiterazione delle medesime condotte criminose.

Deve ritenersi che unica misura adeguata a soddisfare le esigenze cautelari sia quella della custodia cautelare in carcere.

Va premesso che l'adeguatezza di una siffatta misura è stata già valutata dal Tribunale del riesame che, in sede di appello, ha ritenuto insufficiente la misura degli arresti domiciliari nei confronti, tra l'altro, di Sauta Elio, giudicando, invece, adeguata e necessaria quella della custodia cautelare in carcere; provvedimento nel merito del quale non pare che la Corte di Cassazione abbia avuto occasione di pronunciarsi.

In particolare il Tribunale del Riesame, accogliendo l'appello del pubblico ministero, ha, tra l'altro affermato: «*la misura in atto applicata all'indagato [arresti domiciliari] non scongiura dal pericolo di reiterazione di condotte analoghe perché, come detto, le stesse potrebbero essere perpetrate dal luogo degli arresti domiciliari tramite l'interposizione di terze persone. La misura di massimo rigore, nonostante lo stato di incensuratezza dell'indagato, è l'unica idonea a costituire un valido ostacolo ad ogni forma di contatto all'esterno, evitando, così, che lo stesso continui a perpetrare le condotte illecite allettato dai facili guadagni di milioni e milioni di euro di cui ha goduto per anni attraverso il paravento dell'organizzazione senza scopo di lucro. Le modalità particolarmente accorte e minuziose con le quali l'indagato ha orchestrato le truffe, senza destare sospetti nell'ente pubblico finanziatore, e la complicità di figure soggettive che, operando nel settore, ne hanno agevolato*

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

l'attività, dimostra come l'indagato, approfittando della complicità e degli agganci maturati nel corso del tempo, sia riuscito, con disinvolta e spregiudicatezza non comune, ad intercettare il denaro pubblico convogliandolo nelle casse della società privata ad esso riconducibile. E tale disinvolta nella commissione degli illeciti conferma come solo la misura della custodia cautelare in carcere possa essere adeguata ad impedire la prosecuzione dell'attività criminosa, rescindendo ogni legame e contatto di cui l'indagato godeva e profitava. La misura della custodia cautelare in carcere è, peraltro, proporzionata all'entità dei fatti contestati (associazione per delinquere ed una pluralità di truffe) ed al disvalore della condotta, giacchè l'indagato non si è fatto scrupolo ad approfittare della carica di legale rappresentante dell'ente di formazione».

Il Sauta, come detto, è al vertice dell'organizzazione criminale. Tuttavia, pur mantenendosi al centro dei flussi di denaro, è evidente che, nelle gerarchie, occupa una posizione subordinata rispetto al Genovese.

Quella del Genovese è decisamente una condizione assai più grave ed insidiosa in termini di potere di reiterazione delle condotte criminali. Basti, in proposito, osservare come questi operi raramente in prima persona, avvalendosi, invece, di una rete amplissima di prestanome e collaboratori che, di volta in volta, espone ed utilizza per operazioni lecite e illecite, e sui quali esercita uno straordinario potere di succubanza. Allo stesso modo basti osservare la ragnatela di società ed enti che lo stesso controlla; la quantità ed intensità di rapporti intrattenuti con soggetti all'interno delle istituzioni; o la disponibilità di sofisticati sistemi di occultamento dei proventi illeciti. Condizioni che consentono un'assai più ampio ed agevole potere di delinquere.

Ne discende che se la misura della custodia in carcere è stata giudicata necessaria per il Sauta, a maggior ragione lo è per il Genovese, atteso che una diversa misura non sarebbe di ostacolo alla reiterazione delle condotte illecite, le quali ben potrebbero continuare ad essere realizzate, sotto la direzione dell'indagato, dai vari soggetti allo stesso legati. In tal senso la misura della custodia in carcere appare l'unica in grado quanto meno di attenuare i legami esistenti tra l'indagato e la rete di collaboratori e prestanome per il tramite dei quali lo stesso ha sin'ora agito.

Parimenti deve trovare accoglimento la richiesta di misura cautelare nei confronti di **Lamacchia Salvatore** in relazione ai reati ai cui ai capi 1) e 41).

Si è detto sopra (§ 23.9) che esistono elementi per potere ritenere che il Lamacchia sia un affiliato all'organizzazione, dal momento che lo stesso risulta pienamente a disposizione del Genovese e consapevole dei fini perseguiti dal sodalizio. Per quanto i contributi di volta in volta forniti dallo stesso, a parte l'episodio di cui al capo 41), non si siano mai concretizzati – almeno allo stato delle indagini – nella realizzazione di specifiche condotte criminali, neppure in termini di concorso, è del tutto evidente che lo stesso fornisce un apporto stabile e continuativo al perseguitamento dei fini illeciti propri dell'organizzazione. Emblematica sia la vicenda relativa all'acquisizione ed alla gestione dell'Enfap; sia la vicenda relativa all'acquisizione di Lumen, secondo la ricostruzione offerta dal Favazzo; sia, infine, le vicende che hanno caratterizzato la gestione dell'assessorato alla Formazione. Tra queste, per quanto estranei alle finalità proprie dell'organizzazione, spiccano gli eventi che hanno caratterizzato il dimensionamento scolastico (§ 8.5), i quali evidenziano, per un verso, l'intento perseguito dall'on. Genovese di controllare la struttura amministrativa asservendola ai propri obiettivi personali; per altro verso la totale ed assoluta sudditanza, nei confronti dell'esponente politico, del Lamacchia, costretto, assieme all'assessore regionale Centorrino, a presentarsi al cospetto del parlamentare per giustificare la propria incapacità di soddisfare le pretese di quest'ultimo ed a subire una sorta di processo, con corol-

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

lario di minacce (*«ha detto che...sono caduto di scena.... sono uscito di scena, mi ha detto....io infatti....»*).

In questa ottica va esaminata la condotta illecita ricostruita al § 15. Per quanto questa abbia condotto ad una distrazione di alcune migliaia di euro, lo sviluppo degli eventi rende evidente l'intendimento di asservire alle esigenze dell'organizzazione l'ente formativo appena acquisito dal gruppo riconducibile al Genovese, a capo del quale, come si è visto al § 6.1.5, è stato collocato, di fatto, proprio il Lamacchia; dunque appalesa il modo in cui viene concepita la funzione dell'ente di formazione: cioè strumento non di servizio per la collettività, bensì occasione per trarre illeciti vantaggi personali.

Pertanto, sebbene solo uno sia il reato fine allo stato attribuibile all'indagato, per le modalità reattive, per il ruolo ricoperto dallo stesso, per la piena sudditanza nei confronti del Genovese e per il suo essere totalmente ed incondizionatamente a servizio dell'organizzazione, può ritenersi che lo stesso, in futuro, sia mediante la gestione di fatto dell'Enfap, sia mediante altri enti nei quali risulta coinvolto, non si asterrà dal reiterare analoghe condotte criminose.

Appare possibile, allo stato delle cose, soddisfare le esigenze cautelari con la misura meno afflitta degli arresti domiciliari, atteso che le limitazioni di movimento sarebbero da sole sufficienti ad impedire la reiterazione di ulteriori analoghe condotte. Non essendovi ragioni per ritenere che l'indagato non si attenga alle prescrizioni imposte con la misura, non appare necessaria l'applicazione di procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici.

Simili valutazioni vanno formulate con riferimento a Fazio Domenico. A carico del medesimo sono stati ritenuti gravi indizi del reato di cui al capo 41). Anche in questo caso, benchè il profitto illecito non sia stato di particolare consistenza e, per quanto lo stesso sia stato conseguito, sostanzialmente, non dal Fazio, bensì dal Genovese, avuto riguardo al contegno dell'indagato, alla sistematica reiterazione della condotta illecita, alle pretese avanzate (con riferimento ad incarichi a carico di strutture pubbliche assai più remunerati e con ampia libertà di movimento) ed alle condotte ulteriormente poste in essere – tra le quali, verosimilmente, anche un certificato medico per una patologia inesistente – può affermarsi che lo stesso, avendone l'occasione, non si asterrà dal commettere analoghe condotte criminose.

Del resto, come sopra si è evidenziato, benchè non sia possibile, allo stato, affermare che lo stesso sia parte del sodalizio criminale, è pur vero che l'indagato risulta intimamente inserito nel sistema degli enti di formazione riconducibili al Genovese, in una sfera appartenente al piano gestionale; così come appare evidente la fedeltà e la disponibilità dimostrata nei confronti dell'on. Genovese e dell'apparato dallo stesso governato.

Le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con la chiesta misura degli arresti domiciliari, atteso che le limitazioni di movimento appaiono necessarie e sufficienti ad impedire la reiterazione di ulteriori analoghe condotte. Non essendovi ragioni per ritenere che l'indagato non si attenga alle prescrizioni imposte con la misura, non appare necessaria l'applicazione di procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici.

Infine si ravvisano esigenze cautelari nei confronti di Giunta Roberto in relazione ai reati descritti ai capi 12), 31) e 41). Nei confronti dell'indagato sussistono anche gravi indizi dei reati descritti ai capi 30) e 32), per i quali, tuttavia, non è applicabile misura.

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

Questi risulta una tra le persone più vicine all'on. Genovese e più disponibili alla realizzazione di condotte illecite per conto e nell'interesse di costui, occupando una posizione per molti versi assimilabile a quella della Cannavò o del Lamacchia.

Come già osservato il Giunta risulta essere stato dipendente di Caleservice tra l'aprile 1999 ed il settembre 2001. Dal giugno 2006 risulta avere assunto la carica di amministratore unico di Ge.Imm. s.r.l. e di Co.Invest s.r.l. (società parimenti riconducibile al Genovese, atteso che il capitale sociale sarebbe ripartito tra Schirò Chiara e Rinaldi Francesco). Dall'agosto 2010 risulta avere assunto anche la carica di amministratore unico della Centro Servizi s.r.l., società che, come si è visto, rappresenta il momento di consacrazione del legame tra il Genovese ed il Sauta e che viene sistematicamente impiegata per consentire la distrazione delle risorse pubbliche gestite da Aram e Lumen. Nel 2012 risulta tra i soggetti indicati dal Genovese (o comunque individuati per conto di costui) per comporre la nuova struttura associativa dell'Enfap. Nel contempo è risultato tra i soggetti assunti presso l'Enfap a partire dall'ottobre 2012 ed in relazione al quale si è adoperato il Lamacchia allo scopo di consentire che lo stesso, benchè stipendiato dall'Enfap mediante denaro pubblico, potesse godere di illimitata libertà di movimento onde potere, in realtà, lavorare alle dipendenze del Genovese. Lo stesso, inoltre, secondo quanto riferito da Passari Rosario, sarebbe (o sarebbe stato) l'autista del Genovese.

Come detto l'indagato, dimostrando piena ed incondizionata disponibilità nei confronti del Genovese, si è reso protagonista di una serie di reati, direttamente o indirettamente funzionali alle attività del sodalizio.

La reiterazione e la sistematicità delle condotte illecite unitamente alla piena disponibilità dimostrata nei confronti dell'organizzazione, appaiono circostanze univocamente sintomatiche della elevata probabilità di reiterazione delle condotte illecite.

Anche in questo caso appare possibile, allo stato delle cose, soddisfare le esigenze cautelari con la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari, atteso che le limitazioni di movimento sono da sole sufficienti ad impedire la reiterazione di ulteriori analoghe condotte. Non essendovi ragioni per ritenere che l'indagato non si attenga alle prescrizioni imposte con la misura, non appare necessaria l'applicazione di procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici.

Non si ravvisano esigenze cautelari attuali nei confronti di Schirò Elena, Pozzi Giuseppina, Imbesi Liliana.

Va premesso che nei confronti di costoro nella richiesta di applicazione di misura nulla sostanzialmente viene argomentato con riferimento alle esigenze cautelari.

Quanto a Imbesi Liliana, nei confronti della stessa viene contestata solo l'ipotesi di cui al capo 41). L'indagata ha un formale ruolo gestorio nell'Enfap – ruolo che, invece, il Lamacchia esercita di fatto ed in posizione di piena sovraordinazione rispetto alla donna – e in tale veste, sotto le direttive del Lamacchia e, prima ancora, del Genovese, si è adoperata, per la sua parte, per consentire al Fazio ed al Giunta di lavorare alle dipendenze del Genovese, pur essendo retribuiti dall'Enfap mediante ricorso ai finanziamenti pubblici. Il solo episodio, peraltro, come detto, realizzato su specifica indicazione ed insistenza del Genovese tramite il Lamacchia e con un contributo assolutamente modesto, non consente una valutazione prognostica negativa circa il futuro comportamento dell'indagata. Così come una siffatta valutazione non può essere tratta dalla disponibilità offerta da costei alle esigenze dell'organizzazione criminale, dal momento che tale disponibilità, allo stato, non risulta essersi tradotta in specifiche, ulteriori, ipotesi illecite.

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

Quanto a Schirò Elena la relativa posizione era stata valutata nell'ambito dell'ordinanza del 9/7/2013, escludendosi, allora, la sussistenza di attuali esigenze cautelari. A quanto pare detta valutazione sarebbe stata condivisa dal Tribunale del Riesame in sede di appello proposto dal Pubblico Ministero senza che, a quanto risulta, sia stato proposto ricorso per cassazione. Lo sviluppo delle indagini non ha fornito elementi ulteriori di particolare pregnanza atti a mutare il quadro cautelare. A carico della stessa è stato individuato un ulteriore fatto criminale, descritto ai capi 14) e 15) della rubrica. La modesta entità del fatto, tuttavia, da sola non può essere idonea a modificare la valutazione cautelare ormai cristallizzata. Nessun nuovo elemento significativo, poi, discende dagli elementi caratterizzanti la partecipazione dell'indagata all'organizzazione criminale.

Quanto a Pozzi Giuseppina palese appare l'insussistenza di esigenze cautelari. La stessa ha certamente operato quale prestanome del marito e sotto le esclusive direttive di quest'ultimo. Circostanza che emerge chiaramente dalle indagini ed è stata ammessa dal Lo Presti in sede di interrogatorio. Ne discende: per un verso, che non può escludersi la natura occasionale delle attività illecite alla stessa imputabili; per altro verso che, comunque, cessato detto rapporto, non vi sono elementi per ritenere anche solo probabile la reiterazione di future condotte criminose.

~~533~~ Come sopra osservato, ai sensi dell'art. 297 c.p.p. non può trovare applicazione misura cautelare nei confronti di Sauta Elio, Cannavò Concetta, Capone Carmelo e Capone Natale.

~~533~~ Avuto riguardo alla natura, all'estensione ed alla gravità dei reati, non appare francamente possibile che, con l'eventuale sentenza di condanna, possa essere riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Va, infine, evidenziato che, in ordine alla richiesta di misura cautelare personale nei confronti dell'on. Francantonio Genovese, ricorrendo le ipotesi di cui all'art. 4 l. 140/2003, deve procedersi con separato provvedimento, con conseguente emissione di due ordinanze: l'una relativa alla richiesta cautelare nei confronti dell'on. Genovese; l'altra con riferimento alle richieste cautelari personali nei confronti degli altri indagati, nonché, quale decreto, in relazione a tutte le richieste cautelari reali.

Visti gli artt. 291 e segg. c.p.p.

p.q.m.

Applica nei confronti di **Genovese Francantonio** n. Messina 24/12/1968, con riferimento ai reati di cui ai capi 1), 11), 12), 14), 15), 19), 21), 41), la misura della **custodia cautelare in carcere**.

Rigetta, quanto al resto, la richiesta di misura cautelare personale nei confronti di Genovese Francantonio.

Visto l'art. 4 c. 2 l. 140/2003 dichiara la sospensione dell'esecuzione della misura in attesa dell'autorizzazione della Camera dei Deputati. Visto l'art. 5 l. 140/2003 chiede con separato atto alla Camera dei Deputati l'autorizzazione alla esecuzione della misura.

Dispone con separato provvedimento in ordine alle altre richieste.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza e per l'inoltro, a mezzo del Pubblico Ministero quale organo dell'esecuzione, della presente, unitamente a copia della richiesta cautelare e degli atti trasmessi dal Pubblico Ministero, al Sig. Presidente della Camera dei Deputati per l'avvio della procedura di competenza.

Messina, 17/3/2014

Il Cancelliere
Maria Tullia Rizzo

il giudice
(Giovanni De Marco)



proc. n. 2298/12 pag. 355

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

APPENDICE - LE IMPUTAZIONI DI CUI ALL'ORDINANZA CAUTELARE DEL 9/7/2013.

SAUTA - FELICIOOTTO - BARTOLONE - LO PRESTI - NATOLI - CANNAVO' - SCHIRO' - SCHIRO'

1) Del delitto p. e p. dall'art. 416 c.p., per essersi associati tra loro e con altri, essendo legati anche da vincoli di appartenenza politica e familiare, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti di peculato, truffa aggravata, reati finanziari e falsi in bilancio connessi alla gestione degli enti di formazione ARAM e LUMEN - gestione orientata anche a finalità di propaganda politico-elettorale e finanziata con fondi erogati dalla Regione Siciliana, ottenuti grazie anche all'accreditamento politico effettuato dagli esponenti politici di riferimento; nonché per trarre profitto dalla predetta gestione attraverso società private fornitrice di servizi, di cui avevano il controllo, diretto o indiretto, persone appartenenti al medesimo gruppo politico e/o familiare che aveva la rappresentanza degli enti.

In Messina, sino a Marzo 2013.

SAUTA - BARTOLONE

2) Del delitto p. e p. dagli artt. 81cpv. 110, 314 c.p., perché, in concorso tra loro, SAUTA nella qualità di Presidente dell'ente ARAM, e, dunque, incaricato di pubblico servizio in quanto gestore di fondi pubblici destinati alla formazione professionale, distraeva i fondi e i beni dalle finalità pubbliche per le quali erano stati erogati (relativi a progetti finanziati nell'ambito degli avvisi della regione siciliana) e se ne appropriavano in modo sistematico e in particolare:

SAUTA doveva utilizzare il denaro pubblico per locare un immobile per lo svolgimento dei corsi di formazione, anziché stipulare direttamente col proprietario al prezzo più conveniente per l'ente, si interponeva nella locazione per lucrare la differenza, e così acquisiva in locazione l'immobile sito IN CATANIA VIA XX SETTEMBRE n. 11 per il periodo 1.1.2009 – 31.12.2009 al canone annuo di euro 36.000 per conto dell'ELFI immobiliare srl - della quale era legale rappresentante e di titolare di quote - e contestualmente lo subaffittava all' ARAM – ente di formazione della cui gestione era responsabile essendone presidente, in concorso con Bartolone Nicola, intervenuto nell'atto di subaffitto, in qualità di vice presidente dell'ARAM - per il medesimo periodo e per l'importo di euro 65.000, appropriandosi della somma di euro 29.000, denaro pubblico destinato all'attività di formazione e di cui lo stesso aveva la diretta disponibilità e la gestione.

In Messina fino al 28.9.2009, data di incasso dell'ultima fattura.

3) Del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.2, 81cpv. 110, 640bis c.p., perché con artifizi, - consistiti nella formazione di rendicontazioni infedeli dalle quali non era possibile desumere l'interposizione e dunque l'illecita locupletazione, - inducendo in errore la Regione Siciliana in ordine alla riconducibilità a terzi estranei dei rapporti di locazione instaurati, nonché alla rispondenza dei canoni ai prezzi di mercato ed ai criteri di economicità e buona amministrazione, e così giustificando gli anticipi già percepiti prima dell'avvio dei progetti, conseguiavano quale ingiusto profitto il finanziamento dei progetti a seguito della rendicontazione e le maggiori somme di cui al capo che precede derivanti dalla ingiusta lievitazione dei canoni d'affitto conseguente al meccanismo di interposizione.

Commettendo il fatto allo scopo di conseguire il profitto e l'impunità per il delitto di peculato.

In Messina nel 2012 data dell'ultima revisione.

FELICIOOTTO - SAUTA

4) Del delitto p. e p. dagli artt. 81cpv. 110, 314 c.p., perché, in concorso tra loro, SAUTA nella qualità di Presidente dell'ente ARAM, e dunque incaricato di pubblico servizio in quanto gestore dei fondi pubblici destinati alla formazione professionale, distraeva i fondi e i beni dalle finalità pubbliche per le quali erano stati erogati (relativi a progetti finanziati nell'ambito degli avvisi della regione siciliana) e se ne appropriavano in modo sistematico e in particolare:

SAUTA doveva utilizzare il denaro pubblico per locare un immobile da adibire ai corsi di formazione, anziché stipulare direttamente col proprietario al prezzo più conveniente per l'ente, si interponeva nella locazione per lucrare la differenza, e così, - insieme alla moglie FELICIOOTTO, amministratore unico della società ELFI immobiliare s.r.l. (e comproprietaria insieme al SAUTA del pacchetto societario) - acquisivano in locazione per conto dell'ELFI l'immobile IN CATANIA VIA XX SETTEMBRE n. 11, per il periodo dal 1.1.2010 al 31.12.2010, al canone annuo di euro 36.000, e contestualmente lo subaffittavano all' ARAM - di cui il SAUTA era legale rappresentante e, in tale veste, interveniva nell'atto di subaffitto - per il medesimo periodo e per l'importo di euro 75.000, appropriandosi della somma di euro 39.000, denaro pubblico destinato all'attività di formazione e di cui lo stesso aveva la diretta disponibilità e la gestione.

In Messina in epoca prossima al 20.12.2010, data di incasso dell'ultima fattura.

5) Del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.2, 81cpv. 110, 640bis c.p., perché con artifizi, - consistiti nella formazione di rendicontazioni infedeli dalle quali non era possibile desumere l'interposizione e dunque l'illecita locupletazione, - inducendo in errore la regione siciliana in ordine alla riconducibilità a terzi estranei dei rapporti di locazione instaurati, nonché alla rispondenza dei canoni ai prezzi di mercato ed ai criteri di economicità e buona amministrazione, e così giustificando gli anticipi già percepiti prima dell'avvio dei progetti, conseguiavano quale ingiusto profitto il finanziamento dei progetti a seguito della rendicontazione e le maggiori somme di cui al capo che precede derivanti dalla ingiusta lievitazione dei canoni d'affitto

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

- conseguente al meccanismo di interposizione.
- Commettendo il fatto allo scopo di conseguire il profitto e l'impunità per il delitto di peculato.
In Messina nel 2012 data dell'ultima revisione.

- i **SAUTA - BARTOLONE**
 6) Del delitto p. e p. dagli artt. 81cpv. 110, 314 c.p., perché, in concorso tra loro, SAUTA nella qualità di Presidente dell'ente ARAM, e, dunque, incaricato di pubblico servizio in quanto gestore di fondi pubblici destinati alla formazione professionale, distraeva i fondi e i beni dalle finalità pubbliche per le quali erano stati erogati (relativi a progetti finanziati nell'ambito degli avvisi della regione siciliana) e se ne appropriavano in modo sistematico e in particolare:
SAUTA dovendo utilizzare il denaro pubblico per locare un immobile per lo svolgimento dei corsi di formazione, anziché stipulare direttamente col proprietario al prezzo più conveniente per l'ente, si interponeva nella locazione per lucrare la differenza, e così acquisiva in locazione l'immobile sito in Agrigento in via Regione Siciliana n.51/b dal 1.1.2009 al canone annuo di euro 20.000 per conto dell'ELFI immobiliare srl - della quale era legale rappresentante e titolare di quote - e contestualmente lo subaffittava all' ARAM - ente di formazione della cui era gestione era responsabile essendone presidente, in concorso con Bartolone Nicola, intervenuto nell'atto di subaffitto, in qualità di vice presidente dell'ARAM - per il medesimo periodo e per il canone di euro 55.000 annuali, così appropriandosi della somma di euro 25.833 all'anno, denaro pubblico destinato all'attività di formazione e di cui lo stesso aveva la diretta disponibilità e la gestione.
 In Messina fino al 22.6.2010, data di incasso dell'ultima fattura.

- 7) Del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.2, 81cpv. 110, 640bis c.p., perché con artifizi, - consistiti nella formazione di rendicontazioni infedeli dalle quali non era possibile desumere l'interposizione e dunque l'illecita locupletazione, - inducendo in errore la regione siciliana in ordine alla riconducibilità a terzi estranei dei rapporti di locazione instaurati, nonché alla rispondenza dei canoni ai prezzi di mercato ed ai criteri di economicità e buona amministrazione, e così giustificando gli anticipi già percepiti prima dell'avvio dei progetti, conseguiavano quale ingiusto profitto il finanziamento dei progetti a seguito della rendicontazione e le maggiori somme di cui al capo che precede derivanti dalla ingiusta lievitazione dei canoni d'affitto conseguente al meccanismo di interposizione.
- Commettendo il fatto allo scopo di conseguire il profitto e l'impunità per il delitto di peculato.
In Messina nel 2012 data dell'ultima revisione.

- i **FELICOTTO - SAUTA**
 8) Del delitto p. e p. dagli artt. 81cpv. 110, 314 c.p., perché, in concorso tra loro, SAUTA nella qualità di Presidente dell'ente ARAM, e dunque incaricato di pubblico servizio in quanto gestore dei fondi pubblici destinati alla formazione professionale, distraeva i fondi e i beni dalle finalità pubbliche per le quali erano stati erogati (relativi a progetti finanziati nell'ambito degli avvisi della regione siciliana) e se ne appropriavano in modo sistematico e in particolare:
SAUTA dovendo utilizzare il denaro pubblico per locare un immobile da adibire ai corsi di formazione, anziché stipulare direttamente col proprietario al prezzo più conveniente per l'ente, si interponeva nella locazione per lucrare la differenza, e così, - insieme alla moglie FELICOTTO, amministratore unico della società ELFI immobiliare s.r.l. (comproprietaria insieme al SAUTA del pacchetto societario) - acquisivano in locazione per conto dell'ELFI l'immobile in Agrigento in via Regione Siciliana n.51/b dal 1.1.2010 al canone annuo di euro 20.000, e contestualmente lo subaffittavano all' ARAM - di cui il SAUTA era legale rappresentante e, in tale veste, interveniva nell'atto di subaffitto - per il medesimo periodo e per l'importo di euro 30.000, così appropriandosi della somma di euro 15.406, denaro pubblico destinato all'attività di formazione e di cui lo stesso aveva la diretta disponibilità e la gestione.
 In Messina fino 12.5.2011, data di incasso dell'ultima fattura.

- 9) Del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.2, 81cpv. 110, 640bis c.p., perché con artifizi, - consistiti nella formazione di rendicontazioni infedeli dalle quali non era possibile desumere l'interposizione e dunque l'illecita locupletazione, - inducendo in errore la regione siciliana in ordine alla riconducibilità a terzi estranei dei rapporti di locazione instaurati, nonché alla rispondenza dei canoni ai prezzi di mercato ed ai criteri di economicità e buona amministrazione, e così giustificando gli anticipi già percepiti prima dell'avvio dei progetti, conseguiavano quale ingiusto profitto il finanziamento dei progetti a seguito della rendicontazione e le maggiori somme di cui al capo che precede derivanti dalla ingiusta lievitazione dei canoni d'affitto conseguente al meccanismo di interposizione.
- Commettendo il fatto allo scopo di conseguire il profitto e l'impunità per il delitto di peculato.
In Messina nel 2012 data dell'ultima revisione.

- i **SAUTA - BARTOLONE**
 10) Del delitto p. e p. dagli artt. 81cpv. 110, 314 c.p., perché, in concorso tra loro, SAUTA nella qualità di Presidente dell'ente ARAM, e, dunque, incaricato di pubblico servizio in quanto gestore di fondi pubblici destinati alla formazione professionale, distraeva i fondi e i beni dalle finalità pubbliche per le quali erano stati erogati (relativi a progetti finanziati nell'ambito degli avvisi della regione siciliana) e se ne appropriavano in modo sistematico e in particolare:
SAUTA dovendo utilizzare il denaro pubblico per locare un immobile per lo svolgimento dei corsi di formazione, anziché